



Spett.le Comune di Verona C.D.R. Pianificazione Territoriale Via Pallone, 9 37121 Verona

Oggetto: Manifestazione di interesse presentata a seguito della pubblicazione dei bandi approvati con deliberazioni della Giunta Comunale n. 183 del 24/06/2009 e n. 206 del 08/07/2009 e rubricata nel Fascicolo, 2 "Proposte ritenute ammissibili", allegato al Piano degli Interventi. Rimodulazione del Piano degli Interventi.

A seguito di Vostra lettera del 30/06/2014 prot. 177087, in merito alla manifestazione d'interessi n. 231 prot. 266664 del 16/11/2009, con la presente vi comunichiamo che siamo interessati a rimodulare la proposta avanzata.

Pertanto alleghiamo alla presente:

- Schema di accordo
- Scheda Norma
- Repertorio Normativo
- CD con files

Il legale rappresentante

L51
ATD 6




REPERTORIO NORMATIVO

Nr.	Nr. Repertorio		DISCIPLINA ECOLOGICA - AMBIENTALE ART. 8 NTO					and the second s	
Progr.		ATO	Superficie permeabile territoriale	Superficie permeabile fondiaria	Densità arborea (Da)	Densità arbustiva (Dar)	QUOTA ERS [®] (SUL)	ALTRE INDICAZIONI PROGETTUALI	
×	231	6	30%	30%	2 alberi/100 mq preferibilmente realizzando o potenziando, qualora esistenti, i filari sui bordi interni dei lotti	2 arbusti/100 mq			

VERDINALINO STA







CARATURE URBANISTICHE

24.021 mg n°6 200 mg 0 md 0 mg 0 mg 0 mg 3.011 mg 3.211 mg U - altro (specificare dest. uso proposta) U4 - Turistici, ricettivi congressuali U5 - Produttivi e manifatturieri SUL TOTALE ATTRIBUITA ST Classe Perequativa U2 - Commerciali

max n. 3

min. 50%

×

MODALITA' DI ATTUAZIONE

nparto Urbanistico convenzionato



DIRECTIVE E PRESCRIZION

 I mappali n. 41-43 del Fg. 281 e n. 245 del Fg. verranno ceduti in permuta con area di pari superfice con destinazione VS (2051 mq) 278 di proprietà comunale (privi di SUI)

- dovrà essere localizzata in prossimità della Il parcheggio pubblico e l'area commerciale piazza esistente.
- La VS dovrà essere localizzata nella parte Nord-Est dell'area lungo il tracciato della
- I fabbricati ad esclusiva destinazione abitativa saranno di soli 2 piani fuori terra.

ATO 6 San Property u OZ. Ш Z

O

L

0 Sunning Sunning


T. ۵. Comune di Verona

REPERTORIO

NORMA SCHEDA

SCHEMA DI ACCORDO DEFINITIVO DI PIANIFICAZIONE EX ARTICOLO 6 DELLA L.R. 23/04/2004 N. 11

Tra:



Ditta <u>VERONA UNO s.r.l.</u>, con sede in P.I.
 01528440231, legalmente rappresentata da proseguo del presente atto sarà denominata per brevità "Soggetto attuatore"

PREMESSA GENERALE

Il Comune di Verona è dotato di Piano di Assetto del Territorio approvato con Deliberazione della Giunta Regionale per il Veneto n. 4148 del 18 dicembre 2007, efficace, a sensi dell'articolo 14 comma 8 della L.R. n. 11/2004, dal 28 febbraio 2008.

Con deliberazione Consigliare n. 39 del 23 luglio 2008, l'organo deliberativo ha preso atto, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della L.R. n. 11/2004, del "Documento del Sindaco" relativo al Piano degli Interventi.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20 maggio 2009, l'Amministrazione ha approvato le linee guida per l'approvazione degli accordi pubblico-privati disciplinati dall'articolo 6 della L.R. n. 11/2004. Con tale provvedimento, esecutivo nelle forme di legge, il Consiglio Comunale ha stabilito che lo strumento urbanistico denominato Piano degli Interventi (P.I.), poteva recepire, in esecuzione del disposto dell'articolo 6 della L.R. n. 11/2004, progetti ed iniziative che proponessero interventi di rilevante interesse pubblico presentate da soggetti privati quali elementi prioritari di attuazione delle previsioni urbanistiche a

	livello comunale.	
	Per individuare tali iniziative l'Amministrazione Comunale ha scelto di attivare le	
	procedure ad evidenza pubblica, mediante la pubblicazione di n. 2 Bandi approvati	*
	rispettivamente con deliberazioni di Giunta Comunale n. 183 del 24 giugno 2009 e	
	deliberazione di Giunta Comunale n. 206 dell'8 luglio 2009.	
	A seguito della pubblicazione di tali bandi sono pervenute n. 41 manifestazioni per il	
	1° Bando e n. 615 manifestazioni per il 2° Bando.	
	Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 23 dicembre 2011 è stato	
	approvato definitivamente il P.I. del Comune di Verona predisposto dal gruppo di	
-	coprogettazione e contestualmente sono stati recepiti gli accordi di pianificazione in	
	esso contenuti come da elaborati modificati a seguito della decisione sulle	
	osservazioni presentate.	
	L'articolo 6 - Accordi tra soggetti pubblici e privati - della L.R. n. 11/2004 prevede	
-	che i comuni, nei limiti delle competenze di cui alla predetta legge, possono	
	concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di	
	progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla	
	determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di	
	pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della	
-	pianificazione sopraordinata senza pregiudizio dei diritti dei terzi. L'accordo	
-	costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto	
	alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il	
	provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla	
	conferma delle sue previsioni nel P.I. approvato. Per quanto non disciplinato dalla	
-	L.R. n. 11/2004, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2	
-	e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di	

	procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e	
	successive modificazioni.	
	La deliberazione Consiliare n. 91 del 23 dicembre 2011, con la quale è stato	
	approvato il P.I., ha stabilito al punto 11 di impegnare l'Amministrazione Comunale,	
	nell'eventuale ripianificazione del dimensionamento previsto in quegli accordi	
	pubblico privati ex articolo 6 della L.R. n.11/2004 che non venissero perfezionati	
	entro i termini indicati all'articolo 155 delle N.T.O del P.I. (omissis) fra le	
	manifestazioni presenti nel fascicolo 2 denominato "proposte ritenute ammissibili",	
	in quanto quest'ultime hanno seguito un procedimento partecipato attivato con	
	procedure di evidenza pubblica e sono state valutate nella loro ammissibilità dai vari	
-	settori comunali ed in particolare dai Consigli di Circoscrizione nel cui territorio	
	ricadono. Tali ridefinizioni dovranno comunque acquisire il parere delle competenti	
	Circoscrizioni nel rispetto dell'iter procedurale, ferme restando le fasi già espletate.	
	In data 1 agosto 2013 la Giunta Comunale con propria decisione n. 1540/2013 ha	
	espresso parere favorevole all'avvio di una fase di rimodulazione delle previsioni del	
	Piano degli Interventi in coerenza con l'atto di indirizzo politico-amministrativo	
-	espresso al punto 11 della deliberazione 91/2011.	
	Nello specifico il Soggetto Attuatore in esito al 1º/2º Bando ha presentato la	
-	manifestazione d'interesse prot. n. 266664 in data 16/11/2009 per le trasformazioni	
	da effettuare sugli immobili catastalmente distinti in Comune di Verona, foglio 281,	
	mappali 63 (area urbana di 128,00 mg) -98 (area urbana di 21842,00 mg) di	
	proprietà della medesima per effetto degli atti di provenienza di seguito descritti:	
	Il Comune di Verona con deliberazione consiliare n. 91 del 23 dicembre 2011 ha	
-	approvato il FASCICOLO 2 PIANO DEGLI INTERVENTI - ARTICOLO 6	

	DDODOGTE DYEFNUTE AND GEGIDU I I (20 D d.) - (10 D d.) ldd. l
	PROPOSTE RITENUTE AMMISSIBILI [(2° Bando) o (1° Bando)] nel quale la
	manifestazione è stata inserita al n. 231.
	Con nota p.g. 177087 del 30/06/2014 il Comune di Verona ha richiesto al Soggetto
	Attuatore di confermare il proprio interesse a concertare con l'amministrazione la
	definizione di un accordo ai sensi dell'articolo L.R. 11/2004.
	La Giunta Comunale con deliberazione n. del , ha espresso parere
	favorevole al presente schema di accordo impegnandosi a inserirne le previsioni.
	sotto forma di Scheda Norma e Repertorio normativo, nel progetto di Variante al
	Piano degli Interventi da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.
	Il Soggetto Attuatore con nota del in atti al p.g. ha confermato al
	Comune di Verona il proprio interesse ad attuare l'intervento.
	In esito al procedimento istruttorio comunale, il Soggetto Attuatore ha presentato il
	presente schema di accordo, sottoscritto per accettazione, acquisito al protocollo
	comunale al n. in data , con il quale lo stesso si è reso disponibile
	ad attuare le trasformazioni in esso contenute.
	L'articolo 155, comma 8 delle N.T.O del P.I. prevede: "Entro il termine di 120
	giorni, decorrenti dalla data di efficacia del P.I., gli accordi relativi agli ambiti di
	cui ai precedenti commi 6 e 7, come disciplinati nel P.I. operativo approvato,
	dovranno essere recepiti in convenzione e stipulati con atto pubblico definitivo.
	Qualora nel il termine sopraindicato, ed in quello successivamente posto con diffida
-	ad adempiere, l'accordo definitivo non dovesse essere stipulato, l'organo comunale
	competente pronuncia la decadenza delle previsioni operative; in tal caso agli
	immobili interessati si applicherà la disciplina regolativa".
•	Il Comune di Verona con deliberazione consiliare n. * del ha
	approvato l'intervento proposto, ed il presente schema di accordo, come risultante

dagli elaborati della Variante al Piano degli Interventi pubblicati in data ed
in particolare rubricato nel repertorio normativo, sezione 1 progressivo , rep. n.
e sezione 8, e disciplinato nella scheda norma n. 231 .
La Variante al P.I. è divenuta efficace in data a sensi dell'articolo 18
comma 6 della L.R. 11/2004.
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO. SI CONVIENE E STIPULA
QUANTO SEGUE.
ARTICOLO 1 - Valore della premessa ed oggetto.
1.1 - La premessa, gli atti e le disposizioni in essa richiamati unitamente al Piano degli
Interventi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 23
 dicembre 2011 ed alla successiva Variante approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. del costituiscono parte integrante ed
essenziale del presente accordo e si devono intendere qui integralmente riportati e
conosciuti dalle parti.
1.2 - Il Soggetto Attuatore ed il Comune di Verona si impegnano a contribuire,
ognuno per quanto di competenza, alla realizzazione degli obiettivi di interesse
pubblico indicati dal Piano degli Interventi, secondo gli obblighi a ciascuno di essi
attribuiti e in particolare, al fine del raggiungimento dei risultati attesi, osserveranno
il criterio della ordinaria diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà
sopraggiunti, con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei
programmi prestabiliti nei documenti di Pianificazione.
ARTICOLO 2 - Principio di leale collaborazione
2.1 - Il Soggetto Attuatore e il Comune di Verona si impegnano a dare attuazione al
presente accordo con spirito di leale collaborazione, tesa al raggiungimento degli
obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale, che

	conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi
	coinvolti, evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela
	esclusiva del singolo interesse, di cui ciascuna di esse è affidataria.
	ARTICOLO 3 - Oggetto dell'accordo
	3.1 - Il presente accordo regola le modalità attuative ed i contenuti dell'intervento
	urbanistico che interessa un'area avente Superficie Territoriale (ST) estesa
	complessivamente di 24.021,00 mq catastali , fatti salvi i più precisi in sede di titolo
	abilitativo e successivo frazionamento catastale, area individuata al Catasto del
	Comune di Verona, foglio n. 278 mappali n. 245 parte (di proprietà del Comune di
	Verona) – foglio 281 mappali 4143 (entrambi di proprietà del Comune di 1284 24842 = 24930 (tv4 VR UMO
	Verona) -63-98 (entrambi di proprietà della Verona Uno s.r.l.)
	3.2 - L'intervento ha per oggetto la scheda norma n. 231 1°/2° Bando, ATO 6
	rubricato nel repertorio normativo, sezione 1, progr. rep. N. 231 allegati al
-	presente atto quale parte integrante dello stesso, consistente nell'attuazione di un
	intervento di tipo U1-U2 da attuarsi mediante Piano Urbanistico Attuativo (PUA) ed
	avente le seguenti carature urbanistiche :
	- Disciplina funzionale
	U1-Abitativi. mq. 3011,00 di SUL;
	U2-Commerciali. mq. 200,00 di SUL
	- Livelli fuori terra: massimo 3;
	- Verde, servizi pubblici e di interesse collettivo "VS" minimo 50% della ST.
	3.3 - L'intervento è inoltre subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni riportate
	all'interno della Scheda norma e/o nel Repertorio Sez. 1;
	- Il parcheggio pubblico e l'area commerciale dovrà essere localizzata in
	prossimità della piazza esistente;
	6

	tracciato della tangenziale;	
	I fabbricati ad esclusiva destinazione Abitativa (U1) saranno di soli 2 piani	
	fuori terra;	
	Il contenuti dello schema di massima All.1: "Schema di massima - Planimetria di	
1	progetto" da attuarsi da parte del Soggetto Attuatore risulta soddisfare	
1	'esigenza di coordinamento progettuale prescritto nella Scheda norma e/o nel	
1	Repertorio Sez. 1]	
	.4 - Nell'ambito della destinazione d'uso principale U1 sono considerate accessorie	
1	e destinazioni U2/1 (segue descrizione delle destinazioni accessorie come da N.T.O.	
۷	lel P.I. articolo 159), rilevanti ai fini della determinazione del carico urbanistico	Unio
ī	ell'ambito della progettazione del PUA, ai sensi dell'articolo 14 - Dotazioni	(900)
ľ	ninime di parcheggi pubblici e privati delle N.T.O. del P.I	
3	.5 In applicazione dell'art. 4 - Criteri e limiti di flessibilità del PI delle NTO le parti	
c	ome sopra costituite convengono fin d'ora che il provvedimento di approvazione del	
I	UA può modificare il PI senza che sia necessaria l'approvazione di una variante	
S	econdo i seguenti criteri e limiti:	
t) variazione del perimetro dell'ambito d'intervento previsto dal PI nella misura	
n	nassima del 10% della misura lineare o alternativamente del 10% della ST;	
c) modifiche conseguenti alla definizione esecutiva di infrastrutture ed attrezzature	
p	ubbliche previste in sede di PI	
3	.6 - Col presente accordo il Soggetto Attuatore espressamente rinuncia ad avvalersi	
d	ella facoltà prevista dall'articolo 4 comma 1 lettera d) delle N.T.O. del P.I. e prende	
a	tto ed accetta che l'Amministrazione Comunale non autorizzerà in alcun modo	

	3.7- Col presente accordo si intende, pertanto, in conformità con le previsioni de	
	Piano degli Interventi attuare le funzioni urbanistiche dell'area in coerenza con	
	quanto richiesto dal soggetto attuatore ed in ossequio alle esigenze di tutela	
	dell'interesse pubblico del Comune di Verona, come riportate nelle previsioni	
	urbanistiche del P.I	
	ARTICOLO 4 - Oneri ed obblighi del soggetto attuatore	
	4.1 - Al fine di assicurare la sostenibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento e la	
	necessaria dotazione di servizi, il soggetto attuatore si impegna :	
	In attuazione delle previsioni dell'articolo 157 - Contributo di Sostenibilità - delle	
	N.T.O del P.I., a contribuire al finanziamento o alla realizzazione diretta delle	3211×70
	opere pubbliche previste dal P.I. per l'importo di € 224770,00 (dicesi euro	Ballerito Botembusino
	duecentoventiquattromilasettecentosettanta) come di seguito calcolati (calcolo	
	del contributo di sostenibilità) e comunque fino alla realizzazione completa	
	dell'opera. Se il costo dell'opera dovesse risultare inferiore alla quantità indicata	
	all'art.4.1/b), la cifra in esubero dovrà essere versata al Comune su apposito	
	capitolo di spesa.	
	4.2 Le opere pubbliche da realizzare saranno oggetto di progettazione e realizzazione	
	a cura dell'amministrazione comunale; il "contributo di sostenibilità" và versato dal	
\ <u></u>	soggetto attuatore in numerario all'Amministrazione Comunale con le modalità e	
	garanzie stabilite al successivo articolo 7.	
	ARTICOLO 5 - Impegni del Comune di Verona	
	5.1 - Il Comune di Verona si impegna ad attivare e concludere, secondo i principi	
	desumibili dalla legge 241/90 e s.i.m. e dalle leggi speciali che disciplinano le	
	singole fattispecie. le necessarie procedure amministrative conseguenti all'attuazione	
	del presente accordo.	

-	5.2 - Il Comune di Verona si impegna a proporre l'assunzione negli atti di
	pianificazione attuativa e nei permessi di costruire comunque denominati le
	previsioni concordate con il privato per garantire, nel rispetto della disciplina di
	diritto vigente, il recepimento dei contenuti dell'accordo.
	ARTICOLO 6 - Ulteriori impegni da riportare nella Convenzione Urbanistica.
	6.1 - Il presente accordo stabilisce una serie di condizioni, che costituiscono
	elemento essenziale per la realizzazione dell'intervento, e che dovranno essere
	formalizzate nella convenzione urbanistica del PUA.
<u> </u>	6.2 - L'attuazione degli interventi avverrà mediante presentazione di apposita istanza
	di piano Urbanistico Attuativo (PUA), affinché possa essere approvato entro i termini
	stabiliti al successivo articolo 10.2.
	6.3 - All'istanza di PUA dovrà essere allegato lo schema di convenzione urbanistica
	sottoscritto per accettazione da tutti gli aventi titolo che, in attuazione degli obblighi
	assunti con il presente accordo, dovrà contenere:
	1) l'impegno a realizzare gli interventi previsti e, in proporzione alla SUL edificabile.
	le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria mancanti ed
	espressamente descritte sulla base di progetti definitivi e di appositi preventivi di
	costo, quando il Comune non preveda già di realizzarle direttamente;
	2) la cessione al Comune o il vincolo di destinazione delle opere di urbanizzazione
	primaria e secondaria già esistenti e di quelle da realizzare ai sensi del precedente
	punto 1) scomputando il loro costo dalla quota di contributo dovuto per gli oneri
	di urbanizzazione e fermo restando il pagamento della quota relativa al costo di
	costruzione; qualora tuttavia il cessionario si impegni ad applicare prezzi di
	vendita o canoni di locazione in conformità alle disposizioni vigenti statali e
	regionali, lo stesso ha titolo all'esenzione dal pagamento della quota di contributo

relativa al costo di costruzione;
3) in caso di edilizia convenzionata, i criteri per la determinazione e la revisione dei
prezzi di cessione e dei canoni di locazione;
4) i termini, entro i quali deve essere ultimata la costruzione delle opere previste,
nonché le modalità alta sorveglianza circa l'attuazione delle stesse;
5) le sanzioni convenzionali e le garanzie finanziarie per l'adempimento degli
obblighi derivanti dalla convenzione.
6.4 - L'attuazione dell'intervento potrà avvenire anche per stralci funzionali, purché le
opere di urbanizzazione funzionali ad ogni singolo stralcio siano previste ed
evidenziate nel progetto allegato al titolo abilitativo edilizio e regolarmente
collaudate prima della richiesta del certificato di agibilità dell'immobile cui sono
pertinenti.
ARTICOLO 7 – Modalità di pagamento del contributo di sostenibilità.
7.1 - Il soggetto attuatore, in relazione a quanto concordato al precedente articolo 4,
si impegna a versare al comune l'importo del contributo di sostenibilità pari a €
224.770,00 (dicesi euro duecentoventiquattromilasettecentosettanta).
7.2 - Il 10% del contributo, pari a € 22.477,00 (dicesi euro
ventiduemilaquattrocentosettantasette) è stato pagato dal soggetto attuatore al
Comune di Verona come da ricevuta n. del , che il comune di
Verona riconosce regolare e per la quale rilascia quietanza con la firma del presente
atto.
7.3 - Il soggetto attuatore si impegna a versare il 90% del rimanente contributo pari a
€ 202.293,00 (dicesi euro duecentoduemiladuecentonovantatre) in cinque rate
annuali posticipate decorrenti dalla data di stipula del presente accordo e
precisamente:

- Prima rata pari ad € 40.458,60 entro il ;	
- Seconda rata pari ad € 40.458,60 entro il ;	
- Terza rata pari ad € 40.458,60 entro il ;	
- Quarta rata pari ad € 40.458,60 entro il ;	
- Quinta rata pari ad € 40.458,60 entro il ;	
7.4 - A garanzia del versamento del contributo di sostenibilità il soggetto attuatore ha	
costituito a favore del Comune di Verona, idonea garanzia fideiussoria (come da	
schema tipo approvato), per un ammontare di € 202.293,00 (90% dell'importo	
complessivo del contributo di sostenibilità) (dicesi euro	
duecentoduemiladuecentonovantatre), prestata da (indicare gli estremi	
ed i dati identificativi).	
7.5 - Le garanzie fideiussorie di cui al punto precedente sono ridotte con nota	
dirigenziale, proporzionalmente al pagamento delle rate su istanza dell'interessato.	
All'istanza va allegata la prova dell'avvenuto versamento.	
7.6 - Il saldo delle rate residue dovrà, in ogni caso, essere versato anticipatamente	
rispetto alle scadenze sopra indicate contestualmente alla presentazione della prima	
richiesta di agibilità degli edifici oggetto del presente accordo. Nel caso l'attuazione	
 fosse articolata in comparti omogenei di attuazione, il saldo di cui al precedente	
periodo è pari all'ammontare che compete al comparto medesimo.	
7.7 - Per quanto non previsto dal presente atto le parti convengono che si applichi il	
"Regolamento Generale delle Entrate Comunal?" ed il "Regolamento di Contabilità".	
ARTICOLO 8 - Motivazione	
8.1 - L'intesa con il privato è essenziale per il raggiungimento del miglior assetto	
della parte di territorio comunale oggetto dell'accordo.	
8.2 - La successiva Convenzione del PUA definirà puntualmente le opere e gli	

	impegni che sono stati sinteticamente esplicitati negli articoli precedenti e che	
	evidenziano l'interesse generale all'accoglimento di quanto contenuto nel presente	
	accordo.	
	ARTICOLO 9 - Rapporti con i terzi	
	9.1 - L'accordo, per quanto a conoscenza delle parti contraenti, non apporta	
	pregiudizio ai diritti dei terzi.	
	9.2 - Sono fatti salvi sia i diritti riconosciuti ai terzi dalla legge, in merito alla	
	normativa sulle distanze dai fabbricati, sia i diritti edificatori attribuiti agli stessi	
	dalla pianificazione vigente e dal Piano degli Interventi.	
	ARTICOLO 10 - Recesso e decadenza	
	10.1 - Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il Comune può recedere	
	unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un	
	indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno al soggetto	
	attuatore.	
	10.2 - A norma dell'articolo 2, comma 6 delle N.T.O del P.I., le previsioni operative	
	ed il presente accordo decadono automaticamente se, decorsi cinque anni dall'entrata	
	in vigore della Variante al P.I. cui accedono, il PUA non è approvato.	
	10.3 - Nell'ipotesi di decadenza che precede, fino all'approvazione di una nuova	
	disciplina urbanistica, si applicano le disposizioni del P.I. Regolativo.	
	ARTICOLO 11 - Risoluzione	
	11.1 - Il presente accordo resterà risolto per rifiuto o inottemperanza del soggetto	
	attuatore degli obblighi assunti agli articoli 4, 6 e 7.	
	11.2 - In tal caso, la risoluzione potrà essere pronunciata, mediante semplice	
	comunicazione raccomandata con cui l'ente dichiara ai privati che intende valersi	
	della succitata clausola risolutiva, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.	
•	12	
	1	

200		
	dalla legge e dai regolamenti, ai sensi e nei limiti di cu al codice approvato con	
	D.L.vo 30 giugno 203, n. 196, potendo il privato esercitare i diritti ivi contemplati.	
	ARTICOLO 15 Spese	
	15.1 - Le spese del presente atto, con ogni altra inerente e dipendente, sono a totale	
	carico del soggetto attuatore.	
	ARTICOLO 16 Disposizioni conclusive	
	16.1 - Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina	
	generale prevista dall' articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.	
	Web date that days	
-	VERONA UNO S.T.I. / Altiministrature	
	/ 1	